



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 111 del 25/07/2001

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2001, n. 17

"Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere)".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità della legge)

1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio turistico denominato "Bed & Breakfast" e ne disciplina l'attività.

Art. 2

(Definizione dell'attività di Bed e Breakfast)

1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast l'offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

Art. 3

(Esercizio dell'attività di Bed & Breakfast)

1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.

2. Il servizio deve comprendere:

a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;

b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a

richiesta;

c) l'erogazione all'interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.

3. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'unità abitativa, l'obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l'attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l'attività purché l'unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

4. L'unità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l'uso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l'attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.

Art. 4

(Adempimenti amministrativi)

1. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall'articolo 5 della L. 217/1983, né necessita dell'autorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della L.R. 11/1999.

2. Coloro i quali intendono avviare un'attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere:

a) generalità del richiedente;

b) ubicazione dell'unità abitativa destinata all'attività;

c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;

d) periodi di esercizio dell'attività;

e) prezzi minimi e massimi;

f) attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti.

4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita l'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dell'attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, l'obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.

5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna l'Albo degli esercenti l'attività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e all'Azienda per la promozione turistica competente ai fini dell'attività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva.

Art. 5

(Marchio identificativo dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei " Bed & Breakfast" in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, l'elenco degli iscritti all'Albo.

2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all'esterno delle unità abitative adibite all'esercizio dell'attività.

Art. 6

(Sanzioni)

1. La promozione dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui all'articolo 5, la sanzione è raddoppiata.

3. Lo svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila lire a 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l'operatore è cancellato per un anno dall'Albo di cui all'articolo 4, comma 3.

4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dell'ospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500 mila lire a 2 milioni.

5. Il titolare che pratica prezzi difforni da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.

6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della L.R. 11/1999.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 24 luglio 2001

Raffaele Fitto